

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

V.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	43
Disegno e proposta di legge: (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379)	43
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	43
PRESIDENTE	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i>	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
ROCCHETTI	44, 45, 46, 47, 48, 49
CHIOSTERGI	45
TROIISI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	45, 48
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)</i>	45, 46, 48
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	46, 47, 48, 50
SALVATORE	48
LUPIS	50
FUMAGALLI	50

La seduta comincia alle 8.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'arti-

colo 85 del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti, i deputati Gorini, Lupis e Stuani.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. Passiamo all'esame dell'articolo 9 che suona in questi termini:

Diritto di surroga.

« Qualora la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte in forza di titolo di data certa anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato nell'esercizio delle facoltà attribuite dalla presente legge.

La surroga deve essere esercitata a pena di decadenza, entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge »

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io dovrei porre un quesito alla Commissione. Qui si contempla il diritto di surroga del creditore al debitore che non provveda a presentare la

denuncia per risarcimento dei danni; si ammette cioè la possibilità che il creditore presenti per il debitore la denuncia per risarcimento di danni che quest'ultimo abbia ommesso di fare, allo scopo evidente di rivalersi.

Ora io domando se il creditore, per compiere questa surroga, deve avere le stesse qualità personali che la legge riconosce necessarie per corrispondere il contributo e l'indennizzo. Siccome la legge prescrive che il contributo e l'indennizzo non si possono dare altro che a cittadini italiani, domando se, qualora il creditore che vuole surrogarsi sia cittadino straniero, abbia o non abbia il diritto al contributo e all'indennizzo.

ROCCHETTI Non c'è nessun dubbio che abbia questo diritto. Se un dubbio poteva sussistere, è stato sciolto dalla cedibilità illimitata del contributo, che la Commissione ha approvato in sede di formulazione dell'articolo 6; perché se prima c'era una restrizione di ordine soggettivo che assisteva tutta la vita del contributo per un certo scopo, oggi, avendo abolita questa restrizione, non c'è più limitazione. Le condizioni soggettive devono essere soltanto nella persona del titolare del diritto.

C'è però una norma, a proposito delle ricostruzioni edilizie, dove le qualità soggettive giocano anche nella persona del cessionario. Mi sembra che sia ai fini del mutuo.

PRESIDENTE. Bisogna fare distinzione tra cessione e surroga. La surrogazione è una cosa diversa dalla cessione. Ora, a me sembra che nell'articolo 9 non si tratta dell'azione surrogatoria generale del creditore che si sostituisce al proprio debitore, cioè non si rimane nella sfera prettamente patrimoniale di questo rapporto privatistico; ma colui che si surroga entra in una certa posizione di fronte alla pubblica amministrazione che deve dare l'indennizzo e i contributi. Quindi credo che sia applicabile anche in questo caso l'ultimo comma dell'articolo 6 che vuole che si distingua nella posizione patrimoniale del cedente o del cessionario, del danneggiato o dell'avente causà del danneggiato. Mi chiedo quindi se siamo di fronte a un'azione pura e semplice di surroga del diritto privatistico, oppure se siamo di fronte a un caso speciale cui bisogna applicare anche le altre norme della presente legge.

ROCCHETTI. Mi permetto di chiedere che cosa significa nell'ultimo comma dell'articolo 6 la disposizione: «salvo che al cessionario non ne competa uno minore», dal momento che nella legge non ci sono più condizioni soggettive, e dal momento che

abbiamo soppresso l'articolo 7 del disegno di legge ministeriale. Questo «salvo» non dice più niente e non ce ne siamo accorti.

PRESIDENTE. Questa è una disposizione che proviene dal disegno di legge ministeriale ai fini restrittivi. Si dice che tra i due si concede l'indennizzo minore, secondo la loro posizione patrimoniale.

ROCCHETTI. Ma non c'è più discriminazione personale nella legge.

PRESIDENTE. Di fatto c'è.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Secondo me la questione va posta in questi termini: l'ultimo comma dell'articolo 6 tiene presenti i casi nei quali, ad esempio, un privato abbia ceduto l'area di un edificio distrutto e abbia riservato a sé il diritto di avere l'indennizzo per i danni.

ROCCHETTI. Ma questo è previsto, al penultimo comma.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. L'ultimo comma è un codicillo del penultimo; tutte le volte in cui il sinistrato abbia ceduto ad altri il diritto a percepire il risarcimento dei danni di guerra, è evidente che, in omaggio a questa volontà espressa dalle due parti nel contratto che è stato stipulato, lo Stato dà il risarcimento al venditore o al compratore, però nello stesso tempo tiene conto delle condizioni patrimoniali di colui che percepisce il risarcimento.

Il caso di surroga è un po' diverso e alcune volte può essere anche automatico. Vi è per esempio un creditore che ha un diritto di credito in base a una scrittura precedente, e si sostituisce al suo debitore. In questo caso può darsi che lo Stato possa non tenere conto delle condizioni patrimoniali.

Questo è il problema che rimane incerto e che avrebbe bisogno di un chiarimento.

PRESIDENTE. Dato appunto che le situazioni sono diverse nel caso di cessione e nel caso di surroga, lascerei la larghezza che è contenuta ora nell'articolo 9, senza restrizioni.

ROCCHETTI. L'ultima frase dell'articolo 6 avrebbe la sua giustificazione soltanto in due casi: uno è certo, e non è più contemplato nel disegno di legge della commissione, l'altro è ipotetico. Ora, se esiste, deve restare; se non esiste dobbiamo toglierlo.

Qual'è il caso certo? Quello previsto nell'articolo 7 del progetto ministeriale per cui il danneggiato non poteva avere un risarcimento superiore al sesto del suo patrimonio; e questa era una condizione soggettiva. Ora, siccome l'articolo 7 è stato soppresso, questo aspetto della questione è caduto.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1952

Il secondo caso è quello dell'articolo 36 che riguarda le case di abitazione. Anche qui vi sono condizioni soggettive per quanto riguarda il contributo diretto in capitale che non può essere percepito da coloro che si trovano in determinate condizioni di reddito.

Queste sono le sole condizioni soggettive. Perciò la disposizione generale, di cui all'ultimo comma dell'articolo 6, per lo meno dal punto di vista sistematico, è errata: dovrebbe essere inserita nell'articolo 36.

PRESIDENTE. Inoltre, se si esercita il diritto di surroga, non vi sono limitazioni.

ROCCHETTI. È giusto perché è la sostituzione in un solo atto amministrativo, quello che permette la conservazione del patrimonio del debitore. E questo evidentemente non può avere condizioni soggettive.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Allora bisogna dirlo.

PRESIDENTE. Lasciando l'articolo così come è, appare chiara la finalità della norma. Se facessimo delle limitazioni di carattere personale, snatureremmo la figura dell'istituto come è stato congegnato.

CHIOSTERGI. Il solo fatto che stiamo discutendo, vuol dire che c'è un dubbio, altrimenti non discuteremmo.

PRESIDENTE. Vediamo allora se è necessario un chiarimento. La surroga nella denuncia da parte del creditore è giustificata dal fatto che questi altrimenti decadrebbe dal diritto dell'avente causa o del danneggiato e sarebbe quindi egli stesso danneggiato nella propria sfera patrimoniale.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Il diritto di surroga si intende nel senso, come l'onorevole Presidente accennava adesso, del puro e semplice diritto di sostituirsi al debitore nel presentare la domanda; oppure si estende anche al diritto, una volta presentata la domanda surrogatoria, di percepire il risarcimento da parte del creditore?

ROCCHETTI. Non è possibile questo, perché per ottenere ciò deve fare gli atti giudiziari.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Se il creditore si limita a presentare la domanda e poi la pubblica Amministrazione liquida a favore del danneggiato e non del creditore, è evidente che la pubblica Amministrazione deve tener conto delle condizioni patrimoniali del danneggiato. Se invece il diritto di surroga si estende anche alla percezione dell'indennizzo, questo deve essere commisurato alle possibilità patrimoniali del creditore.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Mi pare che la dizione sia sufficientemente chiara,

perché l'azione di surroga presuppone l'inerzia da parte del debitore. Ora, in questo caso, l'inerzia è limitata al fatto che il debitore non ha presentato una domanda, e quindi a lui si sostituisce il creditore.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non è esatto, perché la norma dice che « possono surrogarsi al danneggiato nell'esercizio delle facoltà attribuite dalla presente legge ». Ora ci sono altre facoltà oltre quella di presentare la denuncia.

PRESIDENTE. Il creditore si surroga nel procedimento, ma, arrivati al punto del pagamento, bisogna guardare il rapporto interceduto tra creditore e debitore. Questo rapporto o lo riconosce la pubblica Amministrazione, perché si trova dinanzi a un atto di cessione stragiudiziale, oppure, nel caso di contestazione, si va davanti al magistrato. Quindi la surroga è stabilita solo per la denuncia e per il proseguimento degli atti che riguardano la pratica amministrativa.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma la legge è più generica perché parla di facoltà.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Io credo che l'onorevole Cavallari abbia impostato il problema sulla formulazione letterale della norma, e quindi sulla sua interpretazione, che potrebbe anche diventare dubbia. Non per noi che abbiamo chiari i principi, ma per l'interprete di domani. Mi pare che il punto fermo sul quale non può esservi dubbio è quello che ha posto l'onorevole Troisi: che, evidentemente, soltanto nel caso di inazione del titolare, la norma ha la sua ragione di essere. Rimane il dubbio per la ragione che ha esposto l'onorevole Cavallari, cioè per il punto in cui l'articolo parla di surroga al danneggiato nell'esercizio delle facoltà attribuite dalla presente legge. Può cioè sorgere un dubbio, e questo basta a metterci in allarme. Il surrogato deve limitare la sua attività alla semplice denuncia, o deve estenderla alla dichiarazione di scelta, all'incasso dell'indennizzo, al ripristino del bene? Mi sembra di ricordare che la legge del 1940, all'articolo 14, usava precisamente la stessa dizione di « surroga nell'esercizio delle facoltà attribuite dalla presente legge ». E quella legge faceva salvo all'autorità giudiziaria di stabilire, ad istanza degli interessati, a chi dovesse rimanere in proprietà l'immobile riparato o ricostruito, e come si contemperassero e si risolvessero i diritti reali nello stabile danneggiato o distrutto. Quindi era tutta un'altra costruzione, pur usandosi lo stesso congegno di questa legge.

Io vorrei impoverire la questione. Basta anche che ci sia una possibilità, sia pure lontana, ma fondata, del dubbio, per mettere in allarme noi e consigliarci di essere più chiari.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non trovo quest'articolo 14. Vedo invece che la proposta di legge presentata da me e da altri colleghi, all'articolo 60, contiene questa norma:

« Qualora entro il termine stabilito dall'articolo 58 l'interessato non abbia avanzato domanda di risarcimento, l'usufruttuario, l'usuario, l'avente diritto di abitazione, il titolare del canone enfiteutico, il creditore sia ipotecario che chirografario, possono surrogarsi ad esso nell'esercizio delle facoltà attribuite dalla presente legge, salvo all'Autorità giudiziaria di stabilire, ad istanza degli interessati, a chi debba rimanere in proprietà il bene riparato o ricostruito e come si contemperino e si risolvano gli eventuali diritti reali esistenti.

La surroga non è ammessa se non venga esercitata entro il termine perentorio di mesi sei dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento ».

Io proporrei di adottare questa formula.

Sorge anche un'altra questione. Nell'articolo 9 si dice che la surroga deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Questo è un errore, perché colui che deve surrogarsi, deve aspettare che scada il termine del suo debitore. Quindi da questa scadenza dovrebbe decorrere il termine.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Questo termine unico potrebbe anche servire come argomento all'interprete per stabilire che la norma si riferisce a una sola attività, che in questo caso sarebbe la denuncia. Altrimenti se si riferisse alla denuncia e alla dichiarazione di scelta, i termini dovrebbero essere due.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Essendo giunto in ritardo, non so se sia stata agitata la questione che deve essere precedente a quella attuale, se cioè il cittadino italiano possa cedere il suo diritto a uno straniero.

ROCCHETTI. Abbiamo già esaminata questa questione, e abbiamo visto che è il caso possibile, perché voi avete ammessa la cessione illimitata.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ma allora perché abbiamo detto al principio della legge che questa riguarda soltanto i

cittadini italiani? La cessione naturalmente si intende che deve riguardare soltanto cittadini italiani.

PRESIDENTE. Abbiamo detto che altra cosa è la cessione dell'indennizzo o del diritto al contributo, altra cosa è la surroga. In quanto alla surroga, ci siamo fermati allo esame dell'articolo 9, per il quale l'onorevole Cavallari ha richiamato l'articolo 6 del progetto.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Allora propongo che all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: « i creditori o gli aventi diritto », siano aggiunte le altre « di nazionalità italiana ».

PRESIDENTE. Questa aggiunta si potrà suggerire dopo che avremo deciso se mantenere il testo della Commissione oppure adottare il testo dell'articolo 60 della proposta di legge Cavallari.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Eventualmente, l'emendamento che propone l'onorevole Sansone troverebbe un posto migliore nell'articolo 6.

ROCCHETTI. C'è preclusione perché abbiamo già stabilita la cessione illimitata. Voi stessi vi siete tanto battuti per la cessione!

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Non ritengo ci sia preclusione perché la questione non è stata sollevata prima.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, prego l'onorevole Sansone di sollevare più tardi questa questione. Si tratta ora di vedere se dobbiamo mantenere il testo della Commissione, oppure ricorrere al testo dell'articolo 60 della proposta di legge Cavallari ed altri (n. 1348).

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Io sono favorevole ad adottare il testo dell'articolo 60 della proposta di legge Cavallari ed altri.

PRESIDENTE. Il testo del succitato articolo 60 è restrittivo, perché mentre l'articolo 9 contiene una norma di carattere generale, l'articolo 60 riguarda i diritti reali e le riparazioni o ricostruzioni di beni immobili. È quindi un articolo preciso ma limitato, mentre l'articolo 9, con tutti i suoi difetti, contiene un principio generale.

Allora, tornando alla discussione fatta precedentemente, noi abbiamo posta la distinzione tra il caso di cessione, in cui il cessionario è un avente diritto del danneggiato e si presenta di fronte alla pubblica Amministrazione nella stessa veste giuridica del danneggiato, e il caso di surroga dell'articolo 9 che riguarda un diritto di natura privatistica con una certa limitazione.

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1952

Vediamo che cosa la Commissione ritiene di fare, ma teniamo in mente ben chiare le idee.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo che l'articolo 60 è restrittivo, anche perché il cessionario previsto dalla proposta di legge era differente dal cessionario configurato dall'attuale testo della Commissione. Che sia restrittivo, lo si evince anche da un altro argomento: nel testo della Commissione si parla genericamente di «facoltà», e non c'è solo la facoltà di presentare denuncia, ma anche quella di dire se si vuole costruire o non costruire, se si vuole il contributo o non si vuole il contributo; ecc. Tutte queste facoltà al creditore surrogante le dobbiamo dare, altrimenti lo scopo dell'articolo verrebbe meno.

PRESIDENTE. Nell'articolo 9 della Commissione tali facoltà sono date, perché in esso sono comprese tutte le facoltà.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Allora c'è anche la facoltà di riscuotere: rinunzio alla dizione dell'articolo 60, se si ammettono tutte le facoltà; non credo si possa distinguere facoltà da facoltà.

PRESIDENTE. Non è possibile cadere in confusione, perché il creditore ha la facoltà di svolgere la pratica dal punto di vista formale, mentre la riscossione è un diritto sostanziale.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ma noi partiamo dal presupposto che il creditore debba avere un titolo di data certa anteriore. Perché non deve poter riscuotere?

PRESIDENTE. Noi parliamo solo di facoltà di carattere formale.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. E chi lo dice?

ROCCHETTI. È vero che può sorgere anche un piccolo dubbio, ma questo viene eliminato da una esegesi letterale della norma, perché è evidente che quando si tratta della questione sostanziale della riscossione, l'unica facoltà è data dalla sentenza del magistrato.

PRESIDENTE. In caso di contestazione.

ROCCHETTI. E se non c'è la contestazione c'è una convenzione.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Può darsi che la nostra legge faccia sorgere contestazioni.

ROCCHETTI. Il trasferimento dei diritti non può avvenire se non in base a convenzione o a sentenza del magistrato. Se c'è un credito esecutivo, bisogna fare un pignoramento per prendere la somma. Resterà soltanto da vedere chi debba procedere alla ricostruzione edilizia.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Mi pare che nel disegno di legge ci sia un articolo per il quale il diritto al risarcimento non è pignorabile.

ROCCHETTI. Ma con la cessione che avete voluta, è finita anche la impignorabilità.

PRESIDENTE. La prima proposta dell'onorevole Cavallari era stata quella di restringere la portata dell'azione di surroga. Mi pare che la Commissione abbia voluto scartare questa idea. Abbiamo voluto porre una differenziazione tra la surroga e la cessione, perché la originale proposta Cavallari era quella di limitare la surroga a cittadini ed enti di nazionalità italiana. Qual'è in proposito l'opinione della Commissione? Di lasciare la larghezza contenuta nell'articolo 9, anche in vista del fatto che abbiamo ammessa la libera cessione?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Quando ieri avete detto che eravate contrari alla cessione per paura di eventuali truffe, io ho risposto che la legge viene formulata per persone oneste. Però non possiamo redigere una legge della quale fin da ora si possa dire che è predisposta in modo da essere elusa. E allora, se lasciamo il diritto di surroga o di cessione indiscriminata, come appare attualmente dall'articolo 9, non ci dobbiamo nascondere che apparirà inutile ciò che è stabilito all'articolo 1. Perché, tutte le volte che si vorrà far riscuotere l'indennizzo a una società straniera, si farà ad essa la cessione, e ne deriverà il suo diritto alla surrogazione. In questo modo la legge sarebbe elusa.

Quando l'onorevole Rocchetti dice che questo è un corollario della decisione presa ieri relativa alla cessione del diritto di risarcimento, rispondo che, almeno nelle nostre intenzioni, vi era il concetto di lasciare libertà di cessione nell'ambito dei cittadini e delle società italiane. Se siamo del parere che non convenga fare una legge che possa essere elusa, se siamo del parere che si debbano risarcire solo i cittadini italiani e le società italiane, e non anche gli stranieri, possiamo specificare meglio questi concetti negli articoli 6 e 9, nel senso di stabilire che la surroga può essere esercitata soltanto da cittadini e società italiane.

Basterebbe nel secondo comma dell'articolo 6, dopo le parole: «a qualsiasi titolo», aggiungere: «purché aventi cittadinanza e nazionalità italiana».

PRESIDENTE. Vi è preclusione alla presentazione di tale emendamento: la for-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1952

mulazione dell'articolo 6 è già stata approvata dalla Commissione.

ROCCHETTI. Comunque, io sono contrario alla sostanza di tale emendamento. Ero contrario a qualsiasi possibilità di cessione illimitata, perché pensavo che avrebbe dato luogo a inconvenienti gravi, tra cui quello dello strozzinaggio.

Però, dal momento che è stata ammessa la cessione, sono contrario a limitarla ai cittadini italiani, perché l'affermazione dell'onorevole Cavallari, che questa restrizione sia conforme all'impostazione della legge, non ha nessuna importanza. Quando noi paghiamo a un cessionario straniero, noi paghiamo e indennizziamo sempre un danno subito da un cittadino italiano. Se poi consideriamo che la cessione si ammette nell'interesse del danneggiato, non si vede perché si debba fare differenza fra cessionario straniero o italiano. Se la cessione è utile al danneggiato, è bene allargarla il più possibile, proprio per diminuire le possibilità di strozzinaggio.

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Anche io sono contrario nella sostanza a tale inserimento, eventualmente anche come articolo a parte, perché il rapporto soggettivo di cittadinanza deve esistere nel momento iniziale. D'altra parte, dal punto di vista economico, la circolabilità del credito favorisce anche il maggiore utilizzo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Io sono favorevole all'emendamento Cavallari per uno scopo che può anche apparire superficiale, ma che mira a limitare il più possibile la cessione, cosa augurabile, dopo quello che si è verificato precedentemente.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Sono favorevole alla limitazione soggettiva del diritto di cessione oltre che per le ragioni dette dallo stesso onorevole Cavallari e dal Sottosegretario, anche per un'altra ragione fondamentale. Ritengo che l'argomento portato dall'onorevole Rocchetti sia un po' sofisticato. L'indennizzo, infatti, si dà sempre al cittadino italiano e lo si continua a dare al cittadino italiano. Rispondo all'onorevole Troisi che, se è utile la circolabilità, noi dobbiamo anche evitare che il cittadino italiano sia strozzato dal cittadino straniero.

PRESIDENTE. Ma il pensiero dell'onorevole Rocchetti è proprio opposto, perché egli prevede il caso che il cittadino italiano possa ottenere di più del cittadino straniero.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ma bisogna limitare il più possibile la cessione,

mantenendola solo nell'ambito dei cittadini italiani. Bisogna evitare che si creino degli interessi fittizi in Italia, attraverso queste cessioni.

SALVATORE. Io sono contrario alla proposta Cavallari. Ero stato contrario anche alla cessione, per i precedenti che si sono avuti in seguito al terremoto di Messina e per le operazioni veramente criminali che sono state compiute da alcune società speculative, ma, ammessa la cessione, non è possibile limitarla, perché si andrebbe anche contro le convenzioni internazionali.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Io propongo di aggiungere al primo comma dell'articolo 9 dopo le parole: « possono surrogarsi al danneggiato » le altre « nella presentazione della domanda ».

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Io propongo di sostituire al primo comma le parole « delle facoltà » con le parole « di tale facoltà » e cancellare le altre parole: « attribuite dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Nell'articolo 9 si parla di danneggiati, ma ci potrebbero essere degli aventi diritto del danneggiato. Perciò, per evitare errori di interpretazione, potremmo adoperare la parola « interessato » invece di quella « danneggiato ».

ROCCHETTI. Se ci fermassimo alle parole « possono sostituirsi al danneggiato nella presentazione di essa », forse risolveremo il problema, perché la presentazione della denuncia non è una facoltà. Ritengo più opportuno, e ne faccio oggetto di un mio emendamento, di lasciare il primo comma nel testo della Commissione con la soppressione, però, delle ultime parole « nell'esercizio delle facoltà attribuite dalla presente legge ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Per essere più chiari, proporrei di modificare il titolo, sostituendolo con: « Diritto di surroga nella presentazione della denuncia ».

ROCCHETTI. Aggiungo che dopo le modifiche proposte al primo comma dell'articolo, nel capoverso direi: « La denuncia deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno successivo... ». E qui ritengo che il termine debba decorrere da quando scade il diritto.

PRESIDENTE. Si potrebbe stabilire che questa facoltà deve essere esercitata entro sei mesi successivi alla scadenza dei 180 giorni dal termine stabilito all'articolo 7.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Alla proposta Rocchetti io faccio un emendamento. Il primo comma si fermerebbe alla parola « danneggiato ». Propongo la sostituzione del

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1952

secondo comma dell'articolo 9 col seguente: « A tale scopo la denuncia deve essere presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel primo comma dell'articolo 7 ».

ROCCHETTI. Accetto la dizione proposta dall'onorevole Sansone al secondo comma.

PRESIDENTE. Il titolo dell'articolo 9 parla di un diritto di surroga, il che farebbe ritenere che si tratti di un istituto generale. Invece la cosa si è molto ristretta. Quindi dovremmo dire: « Surrogazione nella presentazione della denuncia ».

CAVALLARI. *Relatore di minoranza.* Invece di « surrogazione » io direi « sostituzione ».

PRESIDENTE. Ma nel primo comma abbiamo mantenuto la parola « surroga ».

CAVALLARI. *Relatore di minoranza.* Allora mettiamo « Surroga nella presentazione della denuncia ».

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono osservazioni, il titolo potrebbe essere così modificato.

(Così resta stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Rocchetti al primo comma dell'articolo tendente a sopprimere le parole « nell'esercizio delle facoltà attribuite dalla presente legge ».

Gli onorevoli Cavallari e Sansone hanno reso noto di aver ritirato i propri emendamenti al suddetto primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Sansone sostitutivo del secondo comma dell'articolo 9 col seguente:

« A tale scopo la denuncia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni della scadenza del termine fissato nel primo comma dell'articolo 7 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 che, con gli emendamenti ad esso apportati, è così formulato:

Surroga nella presentazione della denuncia.

« Qualora la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte in forza di titolo di data certa anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato.

A tale scopo la denuncia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel primo comma dell'articolo 7 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

Prova della proprietà dei beni.

« La denuncia dei danni di guerra deve essere corredata dei documenti comprovanti il titolo giustificativo della domanda di concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Per i beni affidati per trasporto alle ferrovie e non giunti a destinazione nel periodo dal 1° gennaio 1943 al 15 aprile 1946, è necessario provare, mediante esibizione della lettera di vettura o dello scontrino di bagaglio, l'avvenuta spedizione, e mediante attestazione da rilasciarsi dalle ferrovie, che gli oggetti spediti non furono consegnati perché il vagone ove essi viaggiavano o non giunse, o giunse manomesso, alla stazione di destinazione, o perché andò distrutto, per fatto di guerra, il locale dove gli oggetti stessi erano depositati.

Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo.

Nell'atto dimostrativo della proprietà e del possesso devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprietà successivi all'evento bellico che ha causato il danno, ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.

Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici della presente legge e le persone che vantino diritti sull'immobile riparato o ricostruito ».

Su questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Lupis del seguente tenore:

«Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Per gli immobili, il danneggiato nei territori coloniali già sottoposti alla sovranità italiana, che non possa produrre gli atti di

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1952

mostrativi della sua proprietà, deve corredare la domanda con apposita dichiarazione giurata resa innanzi al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini, che risiedevano nella località dove erano siti gli immobili e che attestino la notoria appartenenza di essi e per quale titolo, al richiedente l'indennizzo o il contributo, in deroga agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile, salvo eventuali accertamenti da parte dell'ufficio competente ».

Con questo emendamento si propone per i territori coloniali la stessa questione già risolta col terzo comma del medesimo articolo 10.

Certamente, trattandosi di immobili che non sono nel territorio dello Stato, è necessario di circondare queste dichiarazioni giurate con formalità maggiori e da ciò deriva la necessità che ha sentito l'onorevole Lupis dell'intervento di quattro cittadini italiani residenti in quella località.

Però, se noi inseriamo il comma proposto dall'onorevole Lupis dopo il terzo comma dell'articolo 10, mi pare che facciamo una ripetizione.

LUPIS. Per il coordinamento mi affido alla Commissione. A me interessa che sia approvato il concetto.

PRESIDENTE. Ma qui siamo in sede redigente, quindi dobbiamo stilare la disposizione.

Mi pare che, dopo il terzo comma, potremmo aggiungere: « Per gli immobili, siti in territori già sottoposti alla sovranità italiana, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere resa dall'interessato e da quattro cittadini italiani, che risiedevano nella località in cui erano gli immobili danneggiati o distrutti ».

LUPIS. Accetto tale dizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento nella formulazione da me esposta.

(È approvato).

FUMAGALLI. E gli accertamenti ?

PRESIDENTE. Gli accertamenti si fanno in tutti i casi, per assicurarsi della veridicità dell'atto notorio.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Io ritengo che occorra contemplare anche il caso di beni distrutti a mezzo posta.

Dopo il secondo comma bisognerebbe aggiungere un ulteriore comma: « Per i beni affidati alle poste per il recapito sarà necessario esibire le ricevute dei plichi o dei pacchi spediti ».

PRESIDENTE. Ma per ottenere un risarcimento occorre necessariamente esibire le ricevute. Questa aggiunta è quindi pleonastica.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Per gli oggetti spediti a mezzo ferrovie, abbiamo detto che basta la lettera di vettura.

PRESIDENTE. Non è esatto. Il secondo capoversò richiede, oltre la lettera di vettura, tanti altri elementi.

È necessario approfondire questa questione, perché potrebbe esserci anche una assicurazione, che converta il diritto a risarcimento del danno di guerra in un diritto di indennizzo.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Possiamo informarci presso l'Amministrazione delle Poste.

PRESIDENTE. Faremo esaminare questo emendamento, proposto dall'onorevole Sansone, da tecnici in materia in modo da armonizzarlo col relativo sistema amministrativo. Per ora teniamolo sospeso.

Pongo quindi in votazione la seguente formulazione dell'articolo 10, con l'emendamento dell'onorevole Lupis e con riserva di esaminare l'eventuale inserimento dell'emendamento dell'onorevole Sansone:

Prova della proprietà dei beni.

« La denuncia dei danni di guerra deve essere corredata dei documenti comprovanti il titolo giustificativo della domanda di concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Per i beni affidati per trasporto alle ferrovie e non giunti a destinazione nel periodo dal 1° gennaio 1943 al 15 aprile 1946, è necessario provare mediante esibizione della lettera di vettura o dello scontrino di bagaglio, l'avvenuta spedizione, e mediante attestazione da rilasciarsi dalle ferrovie, che gli oggetti spediti non furono consegnati perché il vagone ove essi viaggiavano o non giunse, o giunse manomesso, alla stazione di destinazione, o perché andò distrutto, per fatto di guerra, il locale dove gli oggetti stessi erano depositati.

Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'immobile, i quali attestino

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1952

la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo.

Per gli immobili, siti in territori già sottoposti alla sovranità italiana, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere resa dall'interessato e da quattro cittadini italiani che risiedevano nella località in cui erano gli immobili danneggiati o distrutti.

Nell'atto dimostrativo della proprietà e del possesso devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprietà successivi all'evento bellico che ha causato il danno, ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.

Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici della presente legge e le persone che vantano diritti sull'immobile riparato o ricostruito ».

(È approvata).

Dovremmo passare ora all'articolo 11. Su questo abbiamo un emendamento principale assorbente dell'onorevole Cavallari, che propone di sostituire l'articolo 11 con l'articolo 6 della sua proposta di legge. C'è poi un emendamento dell'onorevole Gorini e un altro dell'onorevole Natali Ada. C'è infine un emendamento dell'onorevole Cavallari, subordinato alla non accettazione del suo primo emendamento.

Considerato che tutto ciò importa una discussione abbastanza lunga e data l'ora a cui siamo giunti, che coincide con l'inizio della seduta dell'Assemblea, la seduta è rinviata a domani mattina, venerdì 19 dicembre, alle ore 8.

La seduta termina alle 9,30.